

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	100
5-03162 Centemero: Chiarimenti in ordine al perimetro di operatività delle disposizioni sulla gestione dei crediti in sofferenza .....	100
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	103
5-03163 Matera: Chiarimenti relativi ai termini di accertamento per gli aderenti al concordato preventivo biennale che beneficiano del regime premiale ISA .....	101
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	104
5-03164 Fenu: Dati sulle adesioni al concordato preventivo biennale e relative previsioni di gettito .....	101
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	105
5-03165 Merola: Composizione e attività del Comitato di coordinamento e dei gruppi di lavoro per la predisposizione degli schemi di decreto attuativi della Legge n. 21 del 2024 in materia di mercato dei capitali .....	101
5-03166 Borrelli: Dati relativi ai detentori e all'offerta di Bitcoin, nonché al relativo gettito .	102
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	107

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta im-

mediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

#### 5-03162 Centemero: Chiarimenti in ordine al perimetro di operatività delle disposizioni sulla gestione dei crediti in sofferenza.

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

**5-03163 Matera: Chiarimenti relativi ai termini di accertamento per gli aderenti al concordato preventivo biennale che beneficiano del regime premiale ISA.**

Mariangela MATERA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo e sottolinea, dunque, che i termini di accertamento per l'annualità 2018 devono ritenersi scaduti.

**5-03164 Fenu: Dati sulle adesioni al concordato preventivo biennale e relative previsioni di gettito.**

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emiliano FENU (M5S), replicando, evidenzia come – dai dati forniti dal Governo – l'adesione al concordato sia stata molto esigua. Rilevato che l'Esecutivo ha fornito informazioni parziali, si riserva di ripresentare alla prima occasione utile l'interrogazione in titolo, per la parte relativa alla richiesta di dati di gettito.

**5-03165 Merola: Composizione e attività del Comitato di coordinamento e dei gruppi di lavoro per la predisposizione degli schemi di decreto attuativi della Legge n. 21 del 2024 in materia di mercato dei capitali.**

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI mette in luce anzitutto la complessità del tema sollevato, il quale, dunque, appare meritevole di una risposta articolata. Rammenta che l'elenco dei componenti del Comitato di coordinamento, peraltro diffuso dalla stampa, è agli atti ed è noto.

Evidenzia poi che i componenti del Comitato stanno predisponendo, sotto il coordinamento del Ministero dell'Economia, diverse proposte che verranno sottoposte alla valutazione del Governo. In particolare, sottolinea che tali proposte non vincolano in alcun modo l'Esecutivo, né condizionano la sua attività di implementazione della riforma. Dichiarando quindi che l'Esecutivo vaglierà le proposte del Comitato nel libero e sovrano esercizio del proprio indirizzo politico.

Ribadisce inoltre – come ha avuto modo di precisare in più occasioni – che non saranno svolte consultazioni pubbliche sugli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega, che verranno invece tempestivamente inviati al Parlamento ed esaminati dalle competenti Commissioni. Le Commissioni potranno, attraverso le audizioni, così come mediante l'apposizione di condizioni e osservazioni ai pareri, svolgere l'opportuna attività conoscitiva e di indirizzo.

La scelta del Governo di rimettere al Parlamento, anziché alla consultazione pubblica, la fase conoscitiva e di valutazione del contenuto degli schemi di decreto è motivata – tra l'altro – dalla brevità dei termini per l'esercizio della delega, pari a 12 mesi e con scadenza posta al 21 marzo 2025. Il Governo ritiene infatti che, tenuto conto dei tempi di riscrittura del TUF, ove fosse indetta una pubblica consultazione, si rischierebbe di non poter rispettare il termine prescritto per l'esame degli schemi di decreto da parte delle Commissioni parlamentari. Il Governo ritiene quindi più saggio consentire alle Commissioni, con gli strumenti tipici dell'attività parlamentare, di formulare rilievi all'esito dello svolgimento di una eventuale fase conoscitiva.

Sotto un diverso profilo, evidenzia che nessuno dei componenti del Comitato, per quanto è a conoscenza del Governo, ha

prospettato l'esistenza di conflitti di interesse. Rileva, in ogni caso, che un siffatto conflitto di interesse non sembra neppure potersi prospettare, dal momento che il Comitato non ha alcun compito di carattere decisorio, bensì funzioni squisitamente consultive.

Con riferimento all'ultima parte del quesito posto dall'onorevole Merola, relativo all'astensione dal voto da parte dei componenti del Comitato, evidenzia che il Governo non è in grado di fornire una risposta, dal momento che, com'è ovvio, non partecipa ai consigli di amministrazione di tutte le società.

Evidenzia, infine, che ciò che il Governo può affermare, nella persona di chi da tempo segue i lavori sul tema, è che tutti i componenti del Comitato hanno svolto la propria attività in modo ligio e immune da ogni tipo di condizionamento.

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, reputa che le precisazioni fornite dall'Esecutivo siano particolarmente significative, sia con riferimento alla diffusione dell'elenco dei componenti del Comitato, sia per quanto attiene alla delimitazione dei suoi compiti.

Pur esprimendo favore in ordine allo svolgimento da parte degli organi parlamentari competenti degli opportuni approfondimenti sui testi degli schemi di decreto, ribadisce tuttavia l'importanza dello strumento della consultazione pubblica, anche

in considerazione del rilievo delle materie affrontate dalla delega, che richiedono il più ampio confronto possibile.

Conclude ribadendo l'utilità delle informazioni sulla composizione dell'organo tecnico, richiedendo che siano scanditi con precisione i tempi di discussione, in considerazione della scadenza della delega nel mese di marzo 2025.

**5-03166 Borrelli: Dati relativi ai detentori e all'offerta di Bitcoin, nonché al relativo gettito.**

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, ringrazia il sottosegretario per i dati forniti, che si riserva di esaminare in modo più approfondito, e ribadisce la preoccupazione del suo gruppo per il carattere aleatorio delle aspettative di gettito fiscale del Governo, che sembrano essere fondate su numeri non ancora accertati, nonché per l'utilizzo dei *bitcoin* come sistema di pagamento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**5-03162 Centemero: Chiarimenti in ordine al perimetro di operatività delle disposizioni sulla gestione dei crediti in sofferenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, sentiti i competenti uffici, si espone quanto segue.

Il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116<sup>(1)</sup> – con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (c.d. « *secondary market directive* » - SMD) – ha modificato il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)<sup>(2)</sup> introducendovi, al Titolo V, il Capo II, rubricato: « Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza », composto dagli articoli da 114.1 a 114.14.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 114.1 del TUB detta le definizioni, tra le altre, di « crediti in sofferenza » (lettera *a*)), di « gestione di crediti in sofferenza » (lettera *b*)) nonché quella di « gestori di crediti dell'Unione europea » (lettera *d*)), richiamata dagli onorevoli interroganti.

L'articolo 114.3 del TUB chiarisce che l'attività di gestione di crediti in sofferenza è riservata a banche, intermediari finanziari *ex* articolo 106 TUB, gestori di crediti in sofferenza autorizzati *ex* articolo 114.6 e a gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9.

Ciò posto, relativamente al rapporto della nuova disciplina con quella recata dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)<sup>(3)</sup> l'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 116 del 2024 chiarisce espressamente che « non costituisce attività

di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del Capo II del Titolo V del TUB, l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi del 115 TULPS » per conto di terzi legittimati.

Nulla è, pertanto, innovato nello specifico contesto normativo nel quale le agenzie di recupero crediti che operano su licenza del questore ai sensi dell'articolo 115 del TULPS svolgono attività di recupero stragiudiziale di crediti.

In particolare, le agenzie di recupero crediti che decidessero di non richiedere la nuova autorizzazione come « gestore di crediti in sofferenza » potranno continuare a operare, come in precedenza, in base all'attuale regime dettato dall'articolo 115 TULPS, nonché alla disciplina di Banca d'Italia in materia di esternalizzazione (ove applicabile).

Mentre le agenzie di cui all'articolo 115 TULPS che otterranno la nuova licenza da « gestore di crediti in sofferenza » potranno operare direttamente, ai sensi della direttiva SMD, nei confronti degli acquirenti di crediti in sofferenza (anche a livello *cross-border*).

Deve anche osservarsi che il successivo comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2024 prevede uno specifico regime transitorio per l'adeguamento degli operatori alla nuova disciplina, la quale diventerà operativa solo a seguito della emanazione della normativa secondaria da parte della Banca d'Italia.

Tale normativa, oggetto di consultazione pubblica, dovrebbe essere adottata già entro la fine di quest'anno e contribuirà a completare e chiarire ulteriormente il nuovo quadro normativo.

(1) Il decreto legislativo reca: « Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ».

(2) Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(3) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

## ALLEGATO 2

**5-03163 Matera: Chiarimenti relativi ai termini di accertamento per gli aderenti al concordato preventivo biennale che beneficiano del regime premiale ISA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 2-*quater*, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Tale disposizione, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, prevede con riferimento ai soggetti che beneficiano del regime premiale ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*quater*, che i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativi all'annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Inoltre, per tutti i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono chiarimenti «in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l'annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre

2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure se in caso contrario i termini si intendono riaperti ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Deve condividersi l'approccio ermeneutico prospettato dagli Onorevoli interroganti in relazione all'articolo 2-*quater*, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Invero, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga.

Diversamente, in relazione al periodo d'imposta 2019, il cui termine di decadenza – per i medesimi contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA, hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) – scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al CPB, l'ultimo periodo del richiamato comma 14 dell'articolo 2-*quater*, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Tale proroga opera indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia scelto di ravvedersi *ex* articolo 2-*quater* in relazione al cennato periodo d'imposta 2019.

## ALLEGATO 3

**5-03164 Fenu: Dati sulle adesioni al concordato preventivo biennale e relative previsioni di gettito.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'istituto del concordato preventivo biennale (CPB) di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024, finalizzato a favorire l'adempiimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Tenuto conto che la scadenza per l'adesione era stata originariamente fissata al 31 ottobre ultimo scorso, ad avviso degli Interroganti l'adesione sarebbe stata inferiore alle aspettative, con un gettito di 1,3 miliardi di euro rispetto all'obiettivo di 2 miliardi di euro. Per tale motivo, dunque, con il decreto-legge n. 167 del 2024 sarebbe stato posticipato il termine di adesione al prossimo 12 dicembre 2024.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di conoscere « quale sia, ad oggi, il numero di domande di adesione al CPB acquisite dall'Agenzia delle entrate, almeno sino all'originaria scadenza del 31 ottobre 2024, e la previsione di gettito relativa alle predette domande, disaggregando il dato per classi di reddito complessivo, settore di attività e per regione di appartenenza del contribuente ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta preliminarmente che non sono disponibili i dati relativi alla distribuzione per regioni ed attività.

Nel merito, appare utile precisare che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 13 del 2024 dispone che, per il primo anno di applicazione dell'istituto, « il contri-

buyente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ».

Per il periodo d'imposta 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi era fissato – per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare – al 31 ottobre 2024.

Ne deriva che, per tutti i contribuenti caratterizzati da un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i termini per aderire al CPB potrebbero non essere ancora scaduti e che, pertanto, il dato relativo alle adesioni al 31 ottobre non può essere considerato definitivo.

Occorre, altresì, considerare che, ad oggi, peraltro, non è ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata di acconto.

Solo successivamente a tale data, sarà possibile, pertanto, determinare una prima approssimazione del gettito correlato alla adesione al CPB.

Si rammenta, infine, che per i soggetti non ISA i dati disponibili si riferiscono solo al 2024, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024.

Fatte tali premesse, si riportano di seguito i dati forniti da SOGEI relativi alle istanze di adesione al CPB pervenute alla data del 31 ottobre 2024.

	<b>DICHIARAZIONI PRESENTATE P I. 2023</b> (dato al 1/11/2024 fonte SOGEI)
<b>Totale contribuenti <sup>(1)(*)</sup></b>	<b>4.408.346</b>
di cui contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA	2.676.626
di cui contribuenti FORFETARI	1.731.720
<b>TOTALE ADESIONI GPB</b>	<b>522.195</b>
di cui contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA	403.472
di cui contribuenti FORFETARI	118.723

---

(1) Tale numerosità riguarda i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o forfetari che hanno presentato un modello REDDITI alla data indicata.

## ALLEGATO 4

**5-03166 Borrelli: Dati relativi ai detentori e all'offerta di Bitcoin, nonché al relativo gettito.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano come, riguardo al mercato dei *bitcoin*, nel nostro Paese i *Virtual Asset Service Providers* iscritti nel registro OAM sono centocinquanta e che gli stessi operano in un settore che nel secondo trimestre del 2024 ha generato un indotto di circa 2,7 miliardi di euro di controvalore da investimenti registrando un *trend* in crescita dell'85 per cento rispetto al 2023.

A parere degli Interroganti l'aspettativa del Governo di trarre risorse da questo settore attraverso l'innalzamento della tassazione potrebbe non coincidere con la realtà dei numeri. Secondo gli ultimi dati, infatti, la media di deposito in Italia per gli investimenti in monete digitali è pari a 1.600 euro; inoltre, ritengono probabile che gli investitori più grandi decidano di spostare i loro capitali su piattaforme internazionali o di optare per strumenti finanziari tassati con l'aliquota più conveniente del 26 per cento.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere quali siano i dati a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze sull'ammontare dell'« offerta totale di Bitcoin, quanti ne risultano al Fisco, per quale numero di contribuenti, quale sia l'ammontare del gettito incassato con aliquota al 26 per cento e come si faccia ad individuare con certezza i detentori ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il regime fiscale delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività detenute al di fuori del regime di impresa è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 126 a 129, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023).

In particolare, mediante l'aggiunta della lettera *c-sexies*) nel comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, è stata individuata un'ulteriore fattispecie di redditi diversi ricomprendente « le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta [...] Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni » laddove, per « cripto-attività », si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

In base alla legislazione vigente, pertanto, la tassazione delle plusvalenze e dei proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività prevede l'applicazione della ritenuta del 26 per cento, con una soglia di esenzione di 2.000 euro. Sulla base dei dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze ne risulta un gettito annuo di circa 27 milioni di euro.

In particolare, dai dati disponibili rilevabili dalle deleghe di versamento F24, risulta che tale gettito deriva dai versamenti di 22.439 contribuenti, di cui 22.331 persone fisiche (versamenti totali 22 milioni di euro, versamento medio 985 euro) e 88 società di capitali (versamenti 5 milioni di euro, versamento medio 57.000 euro).

Le informazioni riguardanti le operazioni in cripto-valute – effettuate dai contribuenti italiani – sono raccolte nel registro, gestito dall'Organismo per gli Agenti e Mediatori (OAM), istituito con, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del

13 gennaio 2022 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2022), che ha dato attuazione all'articolo 11-*bis*, commi 8-*bis* e 8-*ter*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Si segnala, peraltro, che la suddetta banca dati smetterà di essere alimentata a partire dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 30 dicembre 2025, dei richiamati commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 17-*bis* e delle relative disposizioni di attuazione.

Secondo i dati del sesto flusso informativo trasmesso all'OAM relativo all'utilizzo delle valute virtuali, al 30 giugno 2024 1.351.510 clienti detenevano cripto-attività per un controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali pari a 2,22 miliardi di euro. L'ammontare medio delle consistenze è risultato essere pertanto pari a circa 1.645 euro.

Nel corso del 2023, sono state effettuate oltre 5,8 milioni di operazioni di conver-

sione da valuta virtuale a valuta legale, per un controvalore di conversione totale pari a oltre 5,6 miliardi di euro. Il controvalore medio per operazione è risultato essere pari a 967 euro.

Rispetto al numero complessivo di clienti coinvolti, in ciascun trimestre dell'anno 2023, ha effettuato operazioni di conversione un numero di clienti compreso tra 136.000 e 200.000 soggetti, per un ammontare medio per cliente compreso tra circa 1.400 e oltre 18.680 euro.

Si segnala, in ultimo, che l'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di bilancio per il 2025 (A.C. 2112), prevede l'innalzamento, dal 26 per cento al 42 per cento, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle citate operazioni in cripto-attività. Dall'applicazione dell'aliquota del 42 per cento si stima derivi un maggior gettito di circa 16,7 milioni di euro su base annua.